

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**La seduta comincia alle 14,05.**

LUCIO TESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 dicembre 2000.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aleffi, Bonito, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, Nuccio Carrara, Casinelli, Cerulli Irelli, Copercini, Crucianelli, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Galdelli, Gambale, Gerardini, Labate, Ladu, Liotta, Lo Porto, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Melandri, Micheli, Morgando, Neri, Nicolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecorario Scanio, Mario Pepe, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Riccio, Rizzi, Saponara, Schietroma, Sica, Stradella, Tremaglia, Turco, Turrone e Veltri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 4339 – Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (approvato dal Senato) (7115) (ore 14,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

**(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7115)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 18 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 9 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

Lega nord Padania: 51 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 13 minuti; Verdi: 12 minuti; CCD: 12 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 6 minuti; CDU: 6 minuti; Minoranze linguistiche: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 4 minuti.

***(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 7115)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Il presidente della X Commissione (Attività produttive), onorevole Saraca, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Manzini.

GIANFRANCO SARACA, *Presidente della X Commissione*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, svolgerò la relazione in sostituzione dell'onorevole Manzini. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per l'anno 2000. Il testo originariamente predisposto dal Governo è stato oggetto di rilevanti modifiche, sia nel corso della lettura da parte del Senato, sia ad opera della X Commissione durante l'esame in sede referente. Tuttavia, l'esito non è privo di una sua coerenza e omogeneità interna, in quanto il provvedimento mantiene nelle diverse parti un contenuto volto a due fondamentali obiettivi: promuovere l'apertura dei mercati anche attraverso interventi di carattere regolativo e sviluppare misure di incenti-

vazione e internazionalizzazione dei mercati stessi, il tutto in un quadro normativo in cui si rintracciano i due filoni della tutela del consumatore e dell'adeguamento ai principi di concorrenza fissati dal Trattato dell'Unione europea e dalle deliberazioni della Commissione europea. Il provvedimento si suddivide in tre titoli: il titolo I (articoli da 1 a 11) reca misure di regolazione dei mercati; il titolo II (articoli da 12 a 23) prevede interventi di incentivazione e di internazionalizzazione dei mercati; il titolo III, infine, contiene all'articolo 24 disposizioni di carattere applicativo.

Il capo I del titolo I del disegno di legge prevede interventi nel settore assicurativo diretti a introdurre maggiore trasparenza e semplicità delle procedure a favore dei consumatori. L'articolo 1 introduce, sotto forma di novella legislativa alla legge n. 990 del 1969, il cosiddetto « premio annuale di riferimento », per facilitare il consumatore nel confronto delle condizioni tariffarie offerte dalle varie compagnie. Con un emendamento approvato dalla Commissione si è previsto inoltre che la disdetta dei contratti di assicurazione obbligatoria RC auto sia inviata a mezzo fax o raccomandata trenta giorni prima della scadenza della polizza.

L'articolo 2 estende l'ambito delle funzioni di vigilanza attribuite all'ISVAP dalla legge istitutiva di tale autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e a quelle contenute nell'articolo 2 medesimo, che fissa anche le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di trasparenza posti dall'articolo 1, nonché nel caso di violazione dell'articolo 4, comma 3, in forza del quale il contraente assicurato non può essere obbligato dall'assicuratore a stipulare altre polizze oltre a quella obbligatoria RC auto. Con emendamenti approvati in Commissione sono state inserite modifiche al decreto-legge n. 70 del 2000, che, allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, ha

istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi, che sarà operativa dal 1° gennaio 2001. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP con proprio provvedimento, per la cui adozione non è più previsto il parere preventivo delle compagnie assicurative; detto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e conterrà anche la disciplina dell'accesso alle informazioni contenute nella banca dati da parte degli organi giudiziari e amministrativi.

L'articolo 3 introduce, anche in questo caso sotto forma di novella alla legge n. 990 del 1969, norme dirette a consentire l'accesso degli assicurati e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione che li riguardano: rispetto al testo approvato dal Senato si è ritenuto opportuno non solo estendere tale diritto ai danneggiati, ma anche precisare che esso può essere esercitato soltanto a conclusione dei procedimenti di accertamento dei danni.

L'articolo 4 è finalizzato a sanzionare il rifiuto o l'elusione da parte di talune imprese assicuratrici delle proposte di contratto RC auto, che si realizza soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, prevedendo una sanzione pecuniaria a fronte di tali comportamenti e la possibilità di revocare l'autorizzazione all'esercizio della specifica attività assicurativa.

L'articolo 5 modifica il decreto-legge n. 857 del 1976 nelle parti relative alle procedure e alle modalità di quantificazione del risarcimento del danno. Anche tali disposizioni si prefiggono l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza nell'esecuzione dei rapporti contrattuali e di tutelare gli assicurati. Particolarmente importante è la disciplina del risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivante dalla circolazione di veicoli, contenuta nei commi da 2 a 5, per il danno biologico permanente sino al 9 per cento di invalidità: si prevede un coefficiente crescente da 1 a 2,3 da riferire a ciascun punto di invalidità, valutato pari a lire 1 milione 200 mila, prevedendosi un correttivo correlato all'età del danneggiato. Le

citare disposizioni disciplinano anche il danno biologico temporaneo e quello non patrimoniale.

L'articolo 6 reca disposizioni di carattere processuale, demandando al giudice amministrativo l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti che irrogano sanzioni previste da norme in materia di assicurazioni private, comprese quelle riguardanti gli agenti, i mediatori e i periti assicurativi.

Il capo II del titolo I reca disposizioni nel settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato. Si tratta di interventi che, in conseguenza dei continui processi di apertura dei mercati, tendono a una razionalizzazione del settore per ridurre i costi di produzione e incrementare la competitività delle imprese agricole, promuovendo la diffusione dell'innovazione tecnologica e sviluppando l'integrazione dell'attività agricola con altre attività. In tale ottica si affida al Governo una delega legislativa da esercitare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della conferenza Stato-regioni: l'articolo 7 definisce l'oggetto e le finalità della delega mentre l'articolo 8 elenca i principi e criteri direttivi per il suo esercizio.

La legge di orientamento in agricoltura è un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore, perché consentirà una ridefinizione degli obiettivi, degli strumenti e delle figure professionali, per modernizzare il comparto ancorandolo alle scelte dello sviluppo sostenibile, della qualità e della sicurezza alimentare; per garantire tutela del territorio e dell'ambiente; per porre le condizioni di un nuovo patto produttori-consumatori.

L'articolo 9 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996, stabilendo che le agevolazioni per i programmi per l'informatizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti, secondo mo-

dalità di erogazione del contributo che saranno fissate con apposito decreto ministeriale.

Il capo III contiene importanti disposizioni in materia di privatizzazioni, che investono anche il settore energetico e la disciplina antitrust. L'articolo 10 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992 che, nel prevedere la conservazione in favore delle società per azioni risultanti dalla trasformazione degli enti a partecipazione statale delle preesistenti riserve o diritti di esclusiva, mirava ad assicurare alle società stesse la continuità degli assetti operativi e dei valori patrimoniali. Tale obiettivo non è perseguibile per quelle società titolari di concessioni già in essere al momento della trasformazione in base a titoli diversi ed autonomi e per le quali, quindi, la trasformazione non ha introdotto modificazioni su tale punto. L'articolo 10 stabilisce, quindi, che la decorrenza ventennale prevista dal citato articolo 14 si applichi soltanto alle concessioni la cui titolarità sia stata conseguita a seguito della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva, chiarendo, con un emendamento approvato in Commissione, che sono escluse le concessioni relative ai servizi pubblici locali. Al fine di non alterare le condizioni di vendita già definite, la proroga delle concessioni in capo ai soggetti previsti dalla medesima disposizione è confermata nel caso in cui sia stata dichiarata nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

Il comma 3 dell'articolo 10 reca modifiche al decreto legislativo sulla liberalizzazione del mercato elettrico. Al fine di potenziare tale processo la definizione di cliente idoneo fa riferimento al cliente finale con un consumo pari a 0,1 GWh: la definizione opera nel novantesimo giorno successivo alla vendita da parte dell'ENEL di almeno 15.000 MW di capacità produttiva. Un'ulteriore modifica al citato decreto legislativo concerne l'estensione della procedura di silenzio-assenso alle domande avanzate da imprese esercenti

servizi pubblici locali, operanti in ambito intercomunale con almeno centomila clienti finali, ai fini del rilascio della concessione unica di distribuzione.

La Commissione ha anche parzialmente modificato l'articolo 11, che reca disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica e concorrenza. Sono state confermate le modifiche alla legge n. 192 del 1998, sui contratti di subfornitura industriale, volte a prevedere una maggiore efficacia delle dichiarazioni di abuso di dipendenza economica, con l'effetto di produrre la nullità dei relativi accordi contrattuali, e a stabilire che l'autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere a diffide e sanzioni nei confronti delle imprese che si siano rese responsabili dell'abuso. Particolarmente rilevante è stato il contributo dato dalla Commissione sulla delicata questione dell'accesso in altri mercati di imprese titolari di servizi di interesse economico generale o di posizioni di monopolio legale: poiché tale ingresso normalmente pone le suddette imprese in una posizione di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, si è previsto in primo luogo che tali soggetti agiscano mediante società separate ed inoltre che diano previa comunicazione all'antitrust, che viene quindi messa in condizione di esercitare i propri poteri di accertamento di eventuali abusi e di irrogare le conseguenti sanzioni. Parimenti significativa è la modifica, introdotta con un emendamento approvato in Commissione, circa la commisurazione delle sanzioni da parte dell'antitrust. Infatti, da un lato, è stato soppresso il minimo edittale della sanzione, attualmente pari all'uno per cento; dall'altro, il riferimento è ora fatto non più al fatturato rilevante (di difficile determinazione), ma a quello globale, cosicché l'autorità potrà applicare le sanzioni in modo più flessibile, adeguandole alle concrete fattispecie di infrazione.

Il titolo II (articoli da 12 a 23) del disegno di legge contiene disposizioni in materia di incentivi e internazionalizzazione dei mercati. In particolare, nel capo I, sono proposti interventi a tutela e

sostegno delle piccole e medie imprese, confermando sostanzialmente il testo già approvato dal Senato. Rispetto a questo, le innovazioni più significative riguardano alcune modifiche alla disciplina dell'accesso alla professione di mediatore (articolo 18), la soppressione dell'articolo 18 del testo trasmesso dal Senato in tema di realizzazione di nuove tratte autostradali, confluito nell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e l'introduzione dell'articolo 19, che contiene una disciplina di carattere transitorio per facilitare la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato.

L'articolo 12 modifica ed integra la legge n. 49 del 1985, cosiddetta legge Marcora, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di concessione delle agevolazioni. In particolare, il comma 2 introduce modifiche che tengono conto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea e i commi 3, 4 e 5 stabiliscono un diverso meccanismo per l'adeguamento dei limiti dei finanziamenti e forme di convenzione tra i soggetti interessati. I successivi commi ridefiniscono i requisiti per il finanziamento e la misura delle contribuzioni.

L'articolo 13 interviene sulla legge n. 443 del 1985, integrando la definizione dell'impresa artigiana. In particolare, viene soppressa la previsione che impediva alle società a responsabilità limitata con più di un socio di essere imprese artigiane e sono stabiliti i limiti di tale previsione, nel senso che tale possibilità è riconosciuta solo ove la maggior parte dei soci svolga la propria diretta attività lavorativa nella società e ne detenga sia la maggioranza del capitale sia il controllo degli organi deliberativi.

Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle imprese artigiane, in ordine al quale si è svolto un dibattito approfondito durante l'esame in X Commissione. Pur considerando fondate le argomentazioni proposte relativamente alla esigenza di una più organica revisione sia della normativa in materia di artigianato, sia di quella in materia di diritto societario, la Commissione ha ritenuto di confermare il

testo del Senato privilegiando la scelta di varare tempestivamente norme che consentano una adeguata capitalizzazione delle imprese artigiane.

L'articolo 14 regola l'accesso delle imprese artigiane alle risorse del decreto-legge n. 415 del 1992, stabilendo anche l'integrazione della disponibilità del fondo di cui alla legge n. 949 del 1952, mentre l'articolo 15 estende alle imprese turistiche lo sportello unico e modifica il decreto-legge n. 516 del 1994, raccordando la disciplina delle agevolazioni regionali alle previsioni del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 16 stanziava tre miliardi per finanziare progetti diretti all'informazione dei consumatori e l'articolo 17 definisce e regola le imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci, prevedendone l'iscrizione nel registro delle imprese e la classificazione in relazione al volume degli affari.

Il capo II del titolo II reca disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, definendo all'articolo 19 specifiche misure di sostegno e di incentivazione. Si tratta di norme modificative della legge n. 100 del 1990, istitutiva della società italiana per le imprese all'estero, Simest Spa. La finalità di tali modifiche è quella di estendere l'ambito di operatività della Simest sia con la previsione di partecipazioni anche in società di *general trading* (comma 2) sia di finanziabilità di strutture e reti in *franchising* (comma 4). I commi 5 e 6 sono volti a semplificare il regime di concessione dei finanziamenti del fondo previsto dal decreto-legge n. 251 del 1981. Da segnalare il comma 8-bis che introduce alcune modifiche alla legge n. 68 del 1997, riguardante l'ICE.

Con gli articoli 21 e 22 il disegno di legge affronta alcuni delicati problemi del settore delle comunicazioni. L'articolo 21 prevede la concessione di contributi per l'acquisto di ricevitori-decodificatori per programmi digitali satellitari, nonché per l'acquisto di apparecchiature atte a consentire la ricezione e la trasmissione a larga banda via Internet, allo scopo di incentivare lo sviluppo del settore, rimasto

per molti aspetti in ritardo in confronto agli altri paesi europei. Il contributo è di 150 mila lire per ogni richiedente. Lo stanziamento complessivo è di 205,6 miliardi così ripartiti: 36,5 miliardi nel 2000, 31 nel 2001, 113,1 nel 2002 e 25 nel 2003. All'articolo 21 la Commissione ha poi introdotto i commi da 3 a 6, prevedendo un'autorizzazione di spesa quindicennale di 6 miliardi annui dal 2001 per lo sviluppo e la ricerca nel settore digitale.

L'articolo 22 prevede contributi per i titolari di emittenti televisive locali, allo scopo di agevolare la piena attuazione del piano nazionale delle frequenze. Gli aiuti, fino al 40 per cento delle spese sostenute, vengono erogati in misura tale da coprire una quota delle spese necessarie sia per lo spostamento degli impianti nei nuovi siti, sia per interventi di innovazione tecnologica.

L'articolo 23 prevede un riordino delle recenti normative che regolamentano la costruzione degli interporti, materia che, a partire dalla legge n. 240 del 1990, ha formato oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore al fine di decongestionare la rete stradale ed autostradale. In sostanza, si affida al Governo una delega, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per razionalizzare la disciplina in questione.

Il titolo III (Disposizioni finali) consta del solo articolo 24, che contiene la consueta clausola di salvaguardia delle particolari attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria, essa si è concretizzata nella valutazione dei prescritti pareri, acquisiti in due fasi: all'inizio dell'esame è stato, infatti, richiesto il parere sul testo approvato dal Senato alle Commissioni chiamate ad esprimersi ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento in ragione della rilevanza delle disposizioni recate dal provvedimento che investivano la loro competenza; le medesime Commissioni, nonché tutte le altre chiamate a pronunciarsi in sede consultiva, hanno quindi valutato il testo risultante a conclusione

dell'esame in sede referente. La Commissione ha altresì acquisito il parere del Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, delle cui indicazioni essa ha ampiamente tenuto conto nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti.

I pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva attestano il proficuo lavoro svolto dalla Commissione.

Per quanto riguarda le due osservazioni trasmesse dalla I Commissione, una di esse concerne la materia del danno biologico e auspica l'adozione di una disciplina organica che non sia limitata al solo aspetto dell'assicurazione obbligatoria RC auto. Si è ritenuto che tale importante questione, che in termini pressoché analoghi risulta da un'osservazione formulata anche dalla II Commissione, possa essere eventualmente riconsiderata nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea. Infatti, un primo emendamento volto ad introdurre una disciplina generale del risarcimento del danno biologico non è stato ritenuto ammissibile per estraneità di materia; il contenuto della disciplina relativa al danno biologico è stato quindi ricondotto all'ambito di cui al capo I del titolo I del disegno di legge in esame. Viceversa, per quanto riguarda l'osservazione concernente i tempi di attuazione della liberalizzazione del mercato elettrico, questi sono chiaramente fissati dal decreto legislativo n. 79 del 1999 e non sono modificati dal disegno di legge in esame.

Il parere espresso dalla Commissione giustizia da un lato riprende la questione del danno biologico, dall'altro propone di limitare alle spese di consulenza per i soli avvocati l'obbligo a carico delle compagnie assicuratrici e di indicarne l'entità separatamente dalla voce di liquidazione del danno. Su quest'ultimo punto la Commissione, pur ritenendo opportuna una migliore formulazione del testo che espunga il riferimento alla figura del patrocinatore legale, ormai quasi scomparsa, ha ritenuto preferibile una formulazione coerente con la finalità della disposizione che è quella di rendere trasparenti le diverse voci del

risarcimento sia che esse concernano consulenze legali sia che si riferiscano ad altre forme di assistenza professionale.

Le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono state accolte, ad eccezione di quella concernente la delega per la modernizzazione del settore agricolo; ciò in quanto, data la complessità e l'importanza politica dell'argomento, non si sono ritenute praticabili, in sede di recepimento dei pareri, né l'ipotesi di una soppressione della delega né l'introduzione delle necessarie e conseguenti modifiche normative: il tema dovrà, quindi, essere ripreso in considerazione, in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Delle indicazioni date dalla Commissione finanze è stata accolta sia quella che prevede la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, sia quella che suggerisce un più puntuale riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo ai fini dell'aggiornamento degli importi stabiliti per la quantificazione del danno biologico.

In conclusione, la Commissione raccomanda la sollecita approvazione di un importante provvedimento volto a promuovere una maggiore apertura ed una migliore regolazione dei mercati.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Saraca.

Collegli, come sapete, lascio sempre più di spazio agli interventi per il mio carattere un po' permissivo, che mi viene spesso rimproverato. Tuttavia, oggi è una giornata particolare con moltissimi provvedimenti all'ordine del giorno; pregherei, pertanto, i collegli di attenersi ai tempi previsti, altrimenti si arriverà ad ore postlucane.

**VALENTINO MANZONI.** Purché rimaniamo nei limiti del tempo assegnato!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**CESARE DE PICCOLI,** *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.* Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saonara, che ha a disposizione 30 minuti (e sono abbastanza...). Ne ha facoltà.

**GIOVANNI SAONARA.** Presidente, ne userò di meno perché so che il pomeriggio è lungo.

Desidero evidenziare soltanto alcuni passaggi di questo singolare disegno di legge, che è stato trasmesso dal Senato e che è stato caratterizzato da un lunghissimo ed attento lavoro da parte della X Commissione attività produttive, del suo presidente e della collega Manzini.

I dettagli sono stati già ricordati nell'illustrazione svolta dal presidente, pertanto, mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti del provvedimento, che mi sembrano particolarmente importanti perché si inseriscono nel percorso complessivo della legislatura.

Il primo di tali aspetti, sul quale evidentemente non tutto è stato scritto e manca la parola definitiva anche nel provvedimento in esame, riguarda il rafforzamento del ruolo delle associazioni dei consumatori rispetto alla dimensione delle assicurazioni. Credo che l'attenzione che qui ed altrove si è voluta riservare a tale questione, dando forza e significato alla presenza delle associazioni dei consumatori e del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sia uno dei segni di questa legislatura; si tratta di un segno importante perché, probabilmente, scegliendo questo angolo visuale andiamo incontro all'esigenza di garantire un'effettiva capacità da parte dei cittadini di entrare nei gangli più riposti, a volte anche più sconosciuti e più subiti, del rapporto con i diversi servizi. Da questo punto di vista, Presidente, vale la pena evidenziare che in proposito interviene non solo il faticoso testo in esame (esso è stato oggetto, infatti, di un grande dibat-

tito da parte della nostra Commissione), ma anche il tavolo di concertazione che, in particolare sulla RC auto, è stato allestito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; esso ha portato all'importante protocollo d'intesa articolato in dieci punti: il risarcimento del danno alla persona, il miglioramento dell'informazione, la prevenzione e repressione dei fenomeni fraudolenti, il miglioramento della trasparenza e della qualità del servizio, il contenimento dei costi di riparazione, la prevenzione dei sinistri e le misure di sicurezza stradale e dei veicoli, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'ISVAP, le nuove procedure conciliative, l'ufficio di tariffazione per gli assicurati e l'alta sinistrosità.

Tutto questo — il sottosegretario De Piccoli lo sa bene (mi riferisco al testo del 25 ottobre scorso) — induce a pensare alla necessità di proporre un testo unico in materia di RC auto; credo che spunti utili potrebbero venire anche dalle proposte di legge presentate nel corso della legislatura (mi permetto di segnalare anche la mia, volta ad apportare miglioramenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e che lancia l'idea di un vademecum dell'assicurato).

Credo che ciò ponga all'attenzione di tutti il tema del ruolo dei consumatori come attori globali e cittadini consapevoli, anche e soprattutto laddove vi siano — lo sappiamo perché vi è stato un aspro confronto anche in Commissione — zone grigie nel rapporto tra gli utenti consumatori e le imprese. Non sempre le zone grigie riguardano le imprese; a volte esse concernono i cittadini, la cosiddetta società civile, che non sempre è migliore delle imprese stesse, anzi.

Una seconda questione è stata ricordata dal presidente Saraca e concerne la presenza nel testo in esame di una delega per l'emanazione di un provvedimento di orientamento in agricoltura. Anzi, per essere più precisi (bisogna esserlo), vengono previsti interventi nei settori agricolo-forestale, della pesca e dell'acquacoltura.

Penso che altri colleghi si soffermeranno su questo punto anche nella seduta odierna, ma vale la pena sottolineare, Presidente, che la previsione della delega al Governo si inserisce in un complesso quadro di provvedimenti comunitari, che vanno tutti in un'unica direzione.

Il 27 gennaio 1999 la Commissione europea ha approvato una comunicazione sugli orientamenti per una politica agricola sostenibile.

Il 26 gennaio 2000 la Commissione europea ha approvato una comunicazione sugli indicatori per l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola. Su questo ci si è soffermati anche commentando le nuove linee di fondi strutturali e coordinamento con il fondo di coesione, linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006. Vi sono oggettive connessioni tra quanto si farà in questa legge di orientamento e i temi dello sviluppo rurale, della promozione dell'agriturismo e soprattutto della piena attuazione nelle nostre regioni delle nuove iniziative comunitarie di sviluppo rurale denominate « leader più ».

Credo che non potremo che osservare come l'approvazione di questa disposizione di legge consentirà a questi settori di affrontare globalmente una serie di sfide e di cogliere una serie di opportunità che tali iniziative comunitarie sembrano avviare.

Vorrei fare due ulteriori notazioni. In primo luogo, l'articolo 11 del disegno di legge in esame interviene sul tema della subfornitura e sul tema della concorrenza. In secondo luogo, l'articolo 12 del testo in esame amplia e risistema la questione degli incentivi alle società cooperative.

Signor sottosegretario, credo che tutto questo avvenga di fatto come coronamento di un lungo lavoro di risistemazione anche della politica nazionale di sostegno e di decentramento dei sostegni produttivi. Questo non significa però rinunciare ad apportare modifiche a quelle che noi riteniamo possano essere leggi in qualche modo fondanti: quella relativa alla concorrenza, quella relativa alla sub-

fornitura e quella relativa al sostegno alla cooperazione, mi sembra che possano essere definite leggi fondanti.

Come lei sa, signor sottosegretario, in qualche situazione si è anche detto, ad esempio con riguardo alla legge sulla subfornitura, che si tratta di una legge inutile o non conosciuta. Ebbene, credo che questa legge possa consentire, senza imbavagliare o vincolare eccessivamente i rapporti evidentemente liberi tra le imprese, di fissare ulteriori paletti per evitare quelle che nella prassi sono di fatto delle ipoteche nella legittima catena-integrazione che esiste tra le imprese.

Questo mi porta a fare un'ulteriore osservazione che riguarda la questione delle misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e poi dal noto testo — molto atteso nel mondo artigianale — che affronta il tema della configurazione delle società artigianali.

Sottosegretario De Piccoli, credo che la nostra Commissione, confermando sostanzialmente il testo del Senato, abbia svolto un lavoro corretto, cercando anche di sostenere una serie di misure che presso le associazioni di settore appaiono particolarmente attese. Resta il fatto — spero che questo venga in qualche modo recepito nell'ambito della programmazione normale del Governo in questi mesi restanti della legislatura — che tutto ciò, se sommato alla nuova definizione che viene data dall'articolato del decreto legislativo n. 112 (la cosiddetta Bassanini 2), porta all'idea che comunque sia necessario anche qui costruire un testo unico sull'artigianato. Non mi sembra una grande idea quella che pretende di avere 20 artigiani italiani nelle 20 regioni d'Italia! Infatti, se l'artigianato è un valore, lo è per tutto il nostro paese e non solo per le singole amministrazioni regionali.

Vorrei soffermarmi brevemente sull'articolo del testo al nostro esame che dedica spazio al completamento della rete interportuale nazionale. Ci troviamo di fronte ad una serie di principi e di criteri direttivi per esercitare questa delega per il

completamento e per il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica.

Vale la pena di osservare che questa delega viene data al Governo nel momento stesso in cui il Governo invia alle Camere il nuovo piano generale dei trasporti.

Mi auguro — credo che sia lo stesso augurio del Governo — che i due provvedimenti possano viaggiare con la necessaria sintonia così come del resto viene ampiamente precisato alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 22, soprattutto perché in alcune zone del paese (penso anche e soprattutto a zone della pianura padana del nord-est dell'Italia) vi è una stretta necessità di chiarezza, di lungimiranza e di programmazione per le opere senza quei frastornanti *stop and go* di cui siamo stati testimoni in questi anni. Mi riferisco evidentemente alle idrovie, ai completamenti infrastrutturali, alla necessaria rete di connessione tra le diverse opere.

Per questo credo che anche questo articolo 22 appaia di singolare importanza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzoni, che ha diciassette minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Diciassette minuti, all'interno del tempo del gruppo, signor Presidente, ma il gruppo complessivamente dispone di un'ora ...

PRESIDENTE. Lei deve rispettare anche il diritto dei suoi colleghi, senza fare appropriazioni indebite.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi occupo con una breve disamina del capo I del titolo I del disegno di legge relativo all'apertura e alla regolazione dei mercati. Mi occupo cioè degli interventi nel settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti contenuti nelle disposizioni degli articoli da 1 a 6.

Queste disposizioni appaiono dettate, per un verso, dall'esigenza di tutela del-

l'utente e del consumatore, sia attraverso l'introduzione di meccanismi di maggiore trasparenza nel complesso sistema tariffario vigente in Italia (articolo 1), sia del diritto di accesso del soggetto assicurato e del danneggiato agli atti istruttori di constatazione, valutazione e liquidazione del danno a seguito di incidente stradale (articolo 3), sia infine dell'obbligo dell'impresa assicuratrice di accettare la proposta di assicurazione per la circolazione dei veicoli a motore da parte di qualsiasi soggetto (articolo 4).

Per un altro verso le disposizioni in esame sembrano dettate dall'esigenza del contenimento dei costi e delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria e, quindi, dell'inflazione, attraverso l'introduzione (articolo 5) di procedure di definizione bonaria, prima del giudizio, delle controversie relative a danni derivanti dalla circolazione; e di procedure di determinazione del danno da micropermanenti residuati a seguito di incidente stradale. Queste procedure, per quel che diremo in seguito, appaiono tutt'altro che coerenti con la prospettata esigenza.

Alla trasparenza dei servizi assicurativi e relative tariffe, necessaria anche ai fini di una maggiore concorrenzialità delle offerte di assicurazione dopo il recepimento della direttiva CEE 92/94, che ha introdotto in Italia il regime della liberalizzazione delle tariffe, provvedono gli articoli 1 e 2 del testo, sia pure attraverso una inutile duplicazione di adempimenti posti a carico delle compagnie di assicurazione e di una altrettanto inutile duplicazione di sistemi di controllo da parte di organismi a ciò preposti.

Ed infatti dalla lettura di questi due articoli si evince che le compagnie di assicurazione non solo devono rendere pubblici i cosiddetti premi annuali di riferimento mediante l'utilizzo di opuscoli e materiale pubblicitario vario, non solo devono rendere visibili agli utenti nei punti vendita e, nell'ambito di sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni generali di polizza, ma devono altresì tener informati di tali dati, sotto pena di pesanti sanzioni, l'ISVAP, che è

l'organismo deputato alla vigilanza sulle assicurazioni, il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le camere di commercio.

Mi chiedo, onorevoli colleghi, se a fronte di un sistema così esteso e capillare di pubblicità e trasparenza dei premi e delle tariffe, da ottenersi — come abbiamo visto — con vari mezzi e comunicazioni e persino con i dati da inserire in ambito informativo telematico, non appaia superflua e ridondante, oltre che dispersiva di pubbliche risorse, che possono essere utilizzate in altro modo e per altri fini, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 2, laddove si prevede che il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti possa organizzare programmi d'informazione ed orientamento oltre che di monitoraggio sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria.

Francamente, onorevoli colleghi, non si riesce a comprendere il motivo per il quale bisogna duplicare questa sorta di banca dati; non si riesce, cioè, a comprendere il perché della necessità di ulteriori informazioni ad opera del consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, dal momento che tutte le informazioni relative ai premi ed alle tariffe devono essere fornite in maniera compiuta e piuttosto insistita da parte delle imprese assicuratrici, pena pesantissime sanzioni, e soprattutto dal momento che vi è l'ISVAP, che svolge per legge funzioni di monitoraggio e di vigilanza su tutto il sistema d'informazione previsto dall'articolo 1. Intendo dire che le informazioni agli utenti sono sufficientemente garantite ed assicurate ed i fondi di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, assegnati al consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che sono pur sempre fondi assegnati dallo Stato, possono a mio avviso essere più utilmente impiegati.

Ma le disposizioni meno condivisibili del capo relativo all'assicurazione obbligatoria sono quelle contenute nell'articolo 5, che modificano profondamente l'articolo 3 della legge n. 39 del 1977, che a mio parere aveva ed ha un fondamento di razionalità e praticabilità. Con le modifi-

che che si vogliono introdurre, tutto invece diventa irrazionale e le nuove disposizioni, che sembrano frutto di scarsa conoscenza della legge base — la n. 990 del 1969 — e soprattutto di scarsa conoscenza del rapporto che *ope legis* si instaura tra il danneggiato e l'assicurazione dopo un incidente stradale, lungi dall'alleviare e far diminuire i costi delle compagnie, li aggraveranno con riflessi negativi sulle tariffe e sull'inflazione.

Sono previsti — mi riferisco intanto al primo comma dell'articolo 5 — al fine della definizione bonaria delle controversie nascenti dalla circolazione stradale, e quindi al fine di evitare il contenzioso giudiziario e spese processuali, adempimenti di nessuna utilità pratica a carico delle imprese di assicurazione e che tuttavia queste saranno costrette ad assolvere per evitare le pesantissime sanzioni previste per il caso di inadempienza.

Per comprendere, onorevoli colleghi, come funzioni il rapporto tra assicurazione e danneggiato, occorre partire dalle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969, in base al quale il danneggiato che vuole essere risarcito dall'assicurazione deve inviarle una raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di risarcimento dei danni e non può iniziare la causa contro la stessa assicurazione se non dopo che siano decorsi inutilmente 60 giorni dal momento in cui ha inviato la raccomandata con avviso di ricevimento. L'assicuratore che vuole evitare la causa e le spese conseguenti, in base al primo e secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 5, ha un tempo di 60 o 90 giorni per fare una congrua offerta risarcitoria, a seconda della gravità del danno, decorrenti dal giorno in cui ha ricevuto la raccomandata del danneggiato.

Signor Presidente, mentre l'assicuratore evita sicuramente la causa e le spese conseguenti nell'ipotesi di danni a cose o di lesioni alla persona di lieve entità, guaribili in 40 o 50 giorni, perché nei 60 giorni dal ricevimento della raccomandata può pervenire alla giusta valutazione del

danno e fare quindi una congrua e definitiva offerta, la causa non viene evitata nell'ipotesi di lesioni gravi o gravissime comportanti una guarigione di diversi mesi o anche di anni, una guarigione cioè che va oltre i 90 o i 120 giorni previsti dai capoversi 2 e 5 del comma 1 dell'articolo 5. Infatti, il danneggiato, anche se non è guarito, scaduto il termine di 60 giorni dall'invio della raccomandata all'assicurazione è legittimato — e nessuno può impedirglielo — a proporre l'azione giudiziaria.

Se l'obiettivo delle modifiche all'articolo 3 della legge n. 39 del 1977, con la previsione della congrua offerta per ogni tipo di lesione personale, anche grave o gravissima, era di evitare il contenzioso giudiziario e aggravii di spesa per le assicurazioni, occorreva, a mio modesto avviso, rivedere i termini di cui all'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 a seconda delle tipologie di danno reclamate dal danneggiato. In altri termini, occorreva coordinare e armonizzare l'ipotesi della congrua offerta per danni da lesioni gravi o gravissime alla disposizione contenuta nel citato articolo 22.

Onorevoli colleghi, quale sarà il risultato della novella introdotta? L'assicuratore, una volta ottenuta la richiesta di risarcimento, per evitare le pesantissime sanzioni previste dovrà comunque attivare ricerche e valutazioni del tutto premature in ordine al danno, al fine di dare una risposta nei termini al danneggiato. Egli dovrà compiere un'attività che, nella vigenza dell'articolo 3 della legge n. 39 del 1977, non era tenuto a compiere e che ora, inevitabilmente, si scaricherà sui costi di gestione e quindi sulle tariffe. Il legislatore del 1977 si era reso conto, a giusta ragione, dell'impossibilità dell'assicuratore di fare la congrua offerta per danni da lesioni gravi nel termine di 60 giorni e, a giusta ragione, aveva previsto la possibilità di congrua offerta entro i suddetti termini per danni a cose o per lesioni lievi di facile e pronta valutazione. L'odierno legislatore non si rende conto che neppure nel più lungo termine di novanta giorni è possibile fare congrue offerte per lesioni

gravi. Si pensi, ad esempio, a chi ha subito la frattura di una gamba, al politraumatizzato o a chi ha subito traumi o lesioni cerebrali, tutte lesioni che richiedono un lungo tempo per l'accertamento e la valutazione definitiva.

A queste conclusioni riguardanti l'aumento dei costi di gestione si perviene tenendo presente la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 5, che prevede l'obbligo a carico dell'impresa assicuratrice di operare la separazione tra quanto dovuto al danneggiato a ristoro dei danni e quanto dovuto all'avvocato difensore dello stesso danneggiato a titolo di compenso professionale. Voler rendere obbligatoria questa separazione, a mio avviso, costituisce un'indebita interferenza nel rapporto assolutamente personale e riservato tra avvocato e cliente e suona inoltre — se mi è permesso dirlo — come un atto di sfiducia verso una categoria di liberi professionisti.

Il risultato certo di questa operazione è che essa comporterà un'ulteriore attività per l'impresa assicuratrice, con un'inevitabile lievitazione dei costi di gestione, perché, onorevoli colleghi, quando si impone alla società assicuratrice di provvedere direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, come si legge testualmente nella disposizione in esame, è di tutta evidenza che la società assicuratrice viene ad essere gravata di oneri burocratici e fiscali che prima non aveva, giacché sulle somme corrisposte al professionista dovrà operare la ritenuta d'acconto che poi dovrà versare al fisco nei termini previsti ed infine dovrà rimettere al professionista la documentazione dell'avvenuto versamento. Tutte queste attività comporteranno un maggiore lavoro, che sicuramente si rifletterà sui costi complessivi di gestione delle imprese di assicurazione.

Allo stesso obiettivo del contenimento dei costi delle compagnie di assicurazione sono dirette le disposizioni relative al risarcimento del danno biologico da micropermanente introdotte nel testo nel corso dell'esame in Commissione con un

emendamento del Governo all'articolo 5, riportate sotto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqües*.

Un primo aspetto da chiarire — vorrei che fosse presente il relatore Saraca —, con riferimento alla disposizione del comma 1-*bis*, è se essa introduca un criterio unico di risarcimento valevole per tutte le micropermanenti comunque derivanti al soggetto — sia dalla circolazione stradale, sia da qualsiasi fatto illecito —, ovvero se essa si riferisca soltanto al risarcimento di micropermanenti derivanti dalla circolazione stradale.

So bene che la collega Manzini, in sede di esame dei pareri, ha precisato che il criterio di risarcimento fissato nel comma 1-*bis* riguarda esclusivamente il danno biologico da incidente stradale ed io concordo con lei — d'altra parte, ci stiamo occupando di interventi nel settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale —, ma, onorevoli colleghi, onorevole Saraca, il comma 1-*bis*, atteso l'assurdo ed incomprensibile auspicio formulato dalla I e dalla II Commissione nei loro pareri, va modificato e reso chiaro perché nella sua attuale formulazione più che una disposizione di legge sembra una sciarada bizantina suscettibile di tutte le interpretazioni.

Passando al merito delle singole disposizioni, mentre va condiviso ed apprezzato l'intento ad esse sottostante, l'eliminazione cioè dell'attuale situazione di sperequazione e diversità di trattamento risarcitorio tra soggetti danneggiati di aree geografiche diverse del territorio nazionale mercé l'introduzione di un criterio unico di liquidazione del danno biologico e non patrimoniale, ci sembra tuttavia che con i criteri fissati sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1-*bis* relativi al danno biologico permanente, al danno biologico per inabilità totale temporanea e per inabilità parziale temporanea e al danno non patrimoniale o morale, si siano disattesi i precetti fissati negli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione che concernono, rispettivamente, i diritti inviolabili dell'uomo e l'integrale tutela della sua salute.

Con le indicate disposizioni si stravolgono consolidati principi o orientamenti giurisprudenziali frutto di anni e anni di elaborazione dottrinale e di esperienze giudiziarie acquisite nelle decisioni di casi concreti perché gli importi per punti di invalidità previsti e fissati in misura del tutto inadeguata sembrano applicarsi in maniera rigida ed immodificabile per tutte le situazioni di micropermanenti, prescindendo cioè dal sesso e dall'età del soggetto danneggiato. Una persona di 80-85 anni di età, per esempio, è parificata ad un bambino di due o tre anni che abbia subito lo stesso tipo di lesione. È un'assurdità! Il danno morale o non patrimoniale fissato nella misura del 25 per cento del danno biologico viene deprezzato e svalutato perché esso, nella misura fissa ed immodificabile stabilita, non tiene conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso che variano da soggetto a soggetto e delle modalità del fatto. Chi ha avuto la bella idea di fissare i limiti di risarcimento per le micropermanenti nelle indicate misure bene avrebbe fatto, a mio avviso, se avesse proceduto ad una verifica e ad un confronto dei parametri in vigore presso i vari tribunali d'Italia desumendo ed operando quanto meno una media valevole per tutto il territorio nazionale.

Per concludere, mi sia permesso di osservare che del tutto assurda si appalesa la disposizione contenuta nel comma 1-*quater* che autorizza il ministro della sanità, d'intesa con altri ministri, alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese fra 1 e 9 punti di invalidità. Qui si stravolgono tutte le regole del diritto, perché un caso non è uguale ad un altro e la lesione che in un soggetto può comportare, per esempio, 3 punti di invalidità, in un altro soggetto ne può comportare 6. Intendo dire che, in tema di postumi permanenti e di lesioni all'integrità psicofisica del soggetto, l'accertamento va fatto caso per caso e non rimesso, invece, alla predisposizione di una tabella che comporta la sostanziale ingerenza del potere esecutivo nell'attività

propria di valutazione che appartiene alla conoscenza e alla competenza di consulenti medico-legali.

Stabilendo un risarcimento fisso per ogni caso, viene prevaricata la funzione giurisdizionale che perde così ogni valore, mentre le leggi del Parlamento dovrebbero limitarsi a fissare i principi generali e gli ambiti entro i quali il potere giudiziario ha il compito di esercitare la sua insostituibile funzione di adeguare le leggi al caso concreto.

So bene che i sinistri sono aumentati a dismisura negli ultimi anni e che hanno inciso particolarmente sui bilanci delle compagnie di assicurazione; si propongono, però, rimedi di abbassamento dei costi del tutto inefficaci ed a scapito degli utenti. Mi chiedo se il Governo sia davvero preoccupato dei costi di gestione delle compagnie di assicurazione. Se è così, allora ponga mano a norme di alleggerimento del carico fiscale che grava sulle imprese; soprattutto, ponga mano a norme di severo controllo, di prevenzione e di dura repressione del fenomeno dell'industria del sinistro fraudolento, diffusa in ogni parte d'Italia, soprattutto del Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, mi sembra sommamente ingiusto ed immorale scaricare i costi di gestione delle assicurazioni su soggetti che hanno avuto la sventura di incappare in sinistri stradali, riportando menomazioni più o meno gravi alla loro integrità psicofisica. Signor Presidente, ho concluso e la ringrazio per la pazienza che ha avuto nel consentirmi di parlare più a lungo del tempo a mia disposizione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Manzoni, deve ringraziare i suoi colleghi, che ora avranno circa 7 minuti di meno per i loro interventi; tuttavia, lei li ha impiegati utilmente dal punto di vista politico.

È iscritto a parlare l'onorevole Barral, al quale ricordo che ha 16 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

**MARIO LUCIO BARRAL.** Signor Presidente, cercherò di rimanere entro il

tempo che mi è consentito. Onorevoli colleghi, stiamo discutendo su un provvedimento che reca nel titolo l'apertura e la regolazione dei mercati. Ricordo che il provvedimento è collegato alla legge finanziaria per il 2000: siamo alla fine dell'anno ed è addirittura in discussione al Senato il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001. Dunque, quasi in dirittura d'arrivo (a fine anno) concludiamo l'esame del provvedimento.

Vorrei ringraziare il presidente della X Commissione, che ha svolto una relazione esaustiva, ed il relatore, onorevole Manzini, che è riuscita a gestire con caparbietà il provvedimento in Commissione. Voglio ricordare che l'iter è stato assai travagliato: è partito circa un anno fa al Senato, per arrivare al primo esame della Commissione competente della Camera il 1° luglio 2000. La Commissione ha tenuto circa una ventina di sedute assai travagliate; sono emersi grossi problemi, alcuni dei quali sono stati già ricordati dai colleghi che mi hanno preceduto. Siamo arrivati, comunque, all'esame dell'Assemblea e speriamo che l'iter si concluda al più presto possibile, visto che il provvedimento è nel complesso molto importante. Esso, infatti, offre l'opportunità di regolamentare ed aprire i mercati.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi su alcuni articoli che mi stanno particolarmente a cuore. Innanzitutto, vorrei dire che il gruppo di cui faccio parte (la componente politica APE) ha presentato una ventina di emendamenti, che sono stati ovviamente dichiarati inammissibili. Con una mia lettera del 18 luglio 2000 al Presidente della Camera, ho posto in evidenza che alcuni emendamenti (in particolare due di essi) potevano essere presi in considerazione. Per risposta, il Presidente della Camera mi ha invitato a riformularli e a ripresentarli. Così è stato e, dunque, una proposta emendativa è stata accolta; per l'altra, farò ora una breve disquisizione.

Onorevoli colleghi, vorrei soffermarmi soprattutto sull'articolo 13 del provvedimento, che reca modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge

quadro per l'artigianato). Vorrei ricordare che non più di un anno fa approvammo una legge che andava a modificare e ad ampliare le previsioni contenute nella citata legge: mi riferisco alle società unipersonali. Successivamente, da parte di quell'importante mondo produttivo, si è avvertita l'esigenza di una ulteriore modifica: mi riferisco all'opportunità di costituire società pluripersonali (ovvero le Srl). Questa esigenza è sorta principalmente per un motivo, che ho già illustrato in Commissione e che voglio qui ribadire: la necessità del credito. Tutti sapevamo che il mondo artigiano, che nel nostro paese è strutturato in un modo decisamente diverso da quanto avviene nel resto d'Europa, aveva il problema del credito. Nel momento, cioè, in cui si rivolgeva ad una banca per accedere al credito, l'artigiano, a differenza della media-grande industria, doveva fornire come garanzia non soltanto la propria azienda, che molte volte non ha un grande valore, ma anche la propria casa, i propri beni, e a volte anche la propria mamma. Il testo dell'articolo 13 è volto a risolvere questo problema ed è una norma decisamente molto attesa dal mondo produttivo: purtroppo, in Commissione alcune forze politiche hanno avuto da ridire in proposito e ciò mi dispiace.

Veniamo ora all'ex articolo 17-bis, divenuto articolo 18 in quanto il precedente articolo 18, relativo alla realizzazione di opere autostradali, è stato stralciato. L'articolo in questione reca « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 »: in pratica, la legge che regolamenta i mediatori. Voglio ricordare che in Commissione abbiamo esaminato un progetto di legge volto a regolamentare questa materia, superando la legge n. 39. Purtroppo, i tempi a disposizione ed il fatto che la Commissione è sempre oberata di lavoro, nonché, probabilmente, la scarsa volontà, non hanno consentito di concludere l'esame di quel progetto di legge: così abbiamo colto l'opportunità per inserire nel provvedimento in esame alcune disposizioni volte a modificare in parte quella legge. Probabilmente non si otterrà il

risultato ottimale, ma sicuramente si inserirà un tassello migliorativo nella normativa che regola questo importante mondo emergente.

Passiamo ora ad esaminare l'attuale articolo 21, recante « Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori ». Lo Stato fornisce un contributo di 150 mila lire alle famiglie per l'acquisto di un *decoder* ed io, considerato che tra le proposte emerse nel corso dell'iniziativa « Ragazzi in aula » ve n'era una relativa all'opportunità di acquistare un computer ad uso didattico per gli studenti, avevo presentato un emendamento in proposito, che purtroppo non è stato accettato, anche se il presidente, avendone compreso lo spirito, con lettera del 18 luglio mi aveva invitato a riformularlo; addirittura, fu la Commissione a riformularlo, ma poi in quella stessa sede venne bocciato. Tanto per chiarire la tempistica, ricordo che gli emendamenti relativi a questo provvedimento furono presentati il 13 luglio 2000 e che il Governo presentò al Senato il disegno di legge n. 4752, divenuto poi l'atto Camera n. 7324, dal titolo « Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica », il cui articolo 2 prevedeva l'opportunità — in considerazione dell'accordo concluso dal Governo con l'ABI — di accordare un prestito d'onore agli studenti del primo anno delle scuole medie superiori per l'acquisto di un *decoder*.

Il mio emendamento si basava su un principio diverso: si regalano 150 mila lire alle famiglie per l'acquisto di ricevitori-decodificatori che costano 500-600 mila lire — ricordo che le famiglie hanno forse qualche disponibilità in più rispetto agli studenti che sono « spiantati » per definizione —, ma a mio avviso sarebbe stato meglio concedere un'agevolazione pari a 200-250 mila lire per l'acquisto di un computer ad uso didattico. Mi è stato risposto che sarebbe meglio che lo studente ricevesse questo prestito d'onore per l'acquisto del computer. Vorrei fare una provocazione: se dovesse passare questo principio, mi auguro che gli studenti non

paghino le ultime cinque rate. Si tratterebbero di circa 300 mila lire che lo Stato metterebbe a loro disposizione.

È stato modificato il comma 3 dell'articolo 22, in quanto la V Commissione, nell'esprimere il suo parere, ha segnalato che la cifra in esso prevista era troppo alta: così i 164,8 miliardi sono stati sostituiti con 84,8 miliardi, con una differenza di 80 miliardi. Chiedo alla relatrice — che mi dispiace non sia presente in questo momento in aula, ma che sono sicuro leggerà i resoconti della seduta — che questi 80 miliardi vengano messi a disposizione al fine di ampliare la platea dei soggetti a cui è riconosciuto il contributo. Inoltre, visto che il provvedimento atto Camera n. 7324, che prevede il prestito d'onore, ha alcune difficoltà, dal punto di vista dei tempi, ad essere esaminato dall'Assemblea, si potrebbe inserire questa norma nel provvedimento al nostro esame, come affermai nella seduta del 19 luglio scorso. La relatrice si dichiarò abbastanza favorevole a questa mia proposta: auspico che i ragazzi che hanno bisogno di questi strumenti possano usufruire di tali stanziamenti.

Signor Presidente, concludo dicendo che mi dispiace di non poter seguire l'esame del provvedimento nel corso della settimana, perché domani mattina diventerò papà per la prima volta (*Applausi*). Spero ci sia qualcuno che seguirà il mio provvedimento. Mi spiace, perché avrei voluto ricevere dal Governo alcune risposte chiare e perché avrei voluto far approvare un principio che potrebbe fare in modo che questa Camera ponga in essere quanto detto del presidente.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Barral. Le faccio i migliori auguri a nome di tutti noi.

È iscritto a parlare l'onorevole Mazzocchi. Ne ha facoltà.

Le ricordo che ha meno di 17 minuti a sua disposizione, perché il suo collega ha già utilizzato parte del tempo.

**ANTONIO MAZZOCCHI.** Signor Presidente, ci affidiamo alla sua bontà...

PRESIDENTE. Io sono buonissimo, ma il regolamento è più rigido di me.

ANTONIO MAZZOCCHI. Se fossi furbo, le consiglierei di rifarsi sull'ultimo collega del mio gruppo iscritto a parlare. Comunque, il collega Losurdo ha già detto che parlerà per dodici minuti.

STEFANO LOSURDO. Quattordici!

ANTONIO MAZZOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame di questa Assemblea è uno dei collegati alla finanziaria 2000 ed è individuato dal disegno di programmazione economica e finanziaria. Dopo un'attenta lettura la prima osservazione da fare è che ci troviamo, come al solito, di fronte ad un provvedimento *omnibus* che per trattare di svariate materie offre lo spunto ai parlamentari di ogni gruppo politico di presentare emendamenti più o meno ammissibili ma che comunque rispondono alla solita logica, quella di far vedere alle varie *lobby* che rappresentano le categorie, di essere pronti a recepire qualsiasi istanza da inserire nel disegno di legge in esame.

D'altra parte, non possiamo certamente accusare i parlamentari per questa ormai consolidata abitudine quando poi lo stesso Governo con la finanziaria segue la stessa logica, senza preoccuparsi, come sta avvenendo al Senato proprio per l'esame della finanziaria, se a previsioni di spesa da parte dello Stato corrispondano adeguate, certe e sicure entrate di copertura.

Ormai i Governi di centrosinistra ci hanno abituato a parlare solo di previsioni, un concetto, questo, che alla lunga porterà questo Stato ad indebitarsi sempre di più e ad allontanarsi con la stessa velocità dai parametri imposti dalla Comunità europea.

Nei 24 articoli del disegno di legge in questione si passa dalle norme per la trasparenza dei servizi assicurativi, per i veicoli a motore alle norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese delle assicurazioni, per passare poi, con il capo II, agli interventi nei settori agricolo, forestale, ittico e dell'acquacoltura.

Della materia delle privatizzazioni si occupa il III capo che al II titolo si sofferma sugli interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese.

Il gruppo di Alleanza nazionale, data l'ampiezza della materia in esame e il contingentamento dei tempi per gli interventi, ha voluto affidare l'esame dei ogni singolo argomento ad un collega. A me spetta soffermarmi sugli interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese. La prima osservazione da fare è che con questo disegno di legge ancora una volta il Governo non affronta strutturalmente il problema ma, come al solito, si affida a provvedimenti assistenziali che dimostrano come non si abbia una chiara visione della particolarità della piccola impresa italiana.

Oggi in Italia ci troviamo con una microimpresa in bilico tra localismo e globalizzazione, tradizione ed innovazione, conservazione e *new economy* alla ricerca di una identità che le consenta di scollarsi di dosso pregiudizi e stereotipi per mantenere e migliorare la propria competitività.

La microimpresa italiana è una realtà produttiva complessa, forte dei propri numeri, della diffusione sul territorio, del merito di aver contribuito allo sviluppo produttivo del paese, ma al tempo stesso prigioniera di luoghi comuni che non le rendono giustizia e che rischiano di condannarla ad una condizione di marginalità.

Per uscire da questa ambiguità non occorrono interventi assistenziali come questo disegno di legge prospetta ma un radicale cambiamento di politica economica; un cambiamento che deve riguardare il comportamento delle istituzioni a livello europeo, nazionale e locale, dei *mass media* ma anche delle associazioni in rappresentanza delle stesse imprese.

In Italia abbiamo migliaia di imprese con meno di nove addetti che stanno attraversando un momento cruciale e che certamente non potranno risolvere i loro problemi con la concessione di finanziamenti previsti da questo disegno di legge.